

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 6 marzo 2006, n. 1074

Conferma T.A.R. Molise, 22 marzo 2005, n. 413 e 3 marzo 2005, n. 306.

È irrilevante l'omessa indicazione del nome e cognome del pubblico ufficiale che ha proceduto all'autenticazione quando, tramite la sua firma, può facilmente essere individuata sia la persona che la qualità del soggetto autenticante. È irrilevante l'omesso uso del timbro dell'ufficio nel caso di autenticazione effettuata da un consigliere comunale.

Omissis.

Il Sig. ..., con il ricorso originario, ha contestato, con un unico articolato motivo, la legittimità dell'ammissione della lista "... alla predetta consultazione elettorale, in quanto operata in violazione degli artt. 14, commi primo e secondo, della legge 23.3.1990, n. 53 e succ. mod., dell'art. 21, comma secondo, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

L'art. 14 citato, per quanto interessa la presente controversia, stabilisce che, per le autenticazioni richieste nell'ambito del procedimento elettorale, sono competenti "i consiglieri comunali che comunichino la loro disponibilità al sindaco".

La norma, che individua come soggetti competenti alle autenticazioni di cui si è detto molti altri soggetti, rinvia per quanto concerne le modalità con le quali le autenticazioni devono essere compiute all'art. 21, secondo comma, della legge 30.4.1999, n. 120 (in origine al secondo e terzo comma dell'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15). Per tale disposizione: "l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio".

Secondo gli appellanti, nella specie, non sarebbero state rispettate le tassative ed inderogabili modalità stabilite dalla normativa ora riportata, in quanto il modulo contenente la dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di Sindaco e della lista di candidati alla carica di consigliere comunale nonché i moduli recanti le firme dei sottoscrittori non riportano il nome e cognome del pubblico ufficiale che ha proceduto all'autenticazione né il timbro dell'ufficio. I dodici moduli attinenti alla dichiarazione di accettazione delle candidature alla carica di consigliere comunale, inoltre, sono privi del timbro.

La Sezione non considera fondate tali deduzioni e ritiene di confermare le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici.

Innanzitutto, occorre precisare che l'autenticazione di cui si discute, pur non riportando nella formula descrittiva dell'identificazione del sottoscrittore, il nome e il cognome (recte: il prenome e il nome) del consigliere comunale davanti al quale la sottoscrizione dei presentatori è stata apposta, è debitamente firmata dal soggetto autenticante con la specificazione della sua qualifica di consigliere comunale e con l'indicazione della data e del luogo di autenticazione.

L'identità e la qualifica di consigliere comunale del soggetto che ha proceduto alla autenticazione dei candidati della lista "... non è dunque incerta – né gli appellanti hanno espresso alcuna contestazione al riguardo – emergendo oltretutto dalla uguaglianza, chiaramente riconoscibile, tra la firma apposta alla presentazione delle candidature e quella messa sugli atti di accettazione delle candidature stesse, che accompagnano integrandoli gli atti di presentazione delle candidature.

La mancata indicazione del nome e del cognome dell'autenticante nella formula di rito dell'autenticazione ("davanti a me...x...y") potendo agevolmente individuarsi sia la persona che la qualità del soggetto autenticante, è al più una mera imperfezione di tale formula, che, non comportando alcuna incertezza sul fatto che l'autenticazione proviene da un soggetto competente a farla per la sua qualità, non può attribuirsi alcuna incidenza invalidante.

Quanto alla mancanza del timbro, è sufficiente rilevare che l'art. 21 della legge n. 445 del 2000, non può trovare inderogabile applicazione per soggetti, quali i consiglieri comunali, che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, il timbro del Comune.

Omissis.